

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Elezioni. Sul voto emendamento al Ddl concorrenza presentato alle associazioni dal ministro Orlando

Avvocati, preferenze ridotte al 51%

Sulle società tra legali resta il problema del ruolo del socio di capitale

Giovanni Negri


Tutela delle minoranze attraverso l'espressione di preferenze per non più del 51% dei candidati; cancellazione del voto di lista; rappresentanza di genere assicurata; fase transitoria per allineare a fine 2018 la scadenza di tutti i Consigli degli ordini in maniera da poter partire dal 1° gennaio 2019 con un voto da svolgere con nuove regole uguali per tutti. È questo il contenuto dell'emendamento al disegno di legge concorrenza che l'intenzione del Governo dovrebbe risolvere l'impatto venuto a crearsi sulle elezioni forensi. Il testo è stato presentato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando alle rappresentanze delle associazioni forensi e arriverà poi in Parlamento.

La soluzione messa a punto al ministero intende essere rispettosa delle indicazioni che sono arrivate dalla magistratura amministrativa che ha censurato il regolamento in base al quale più di un anno fa si è svolto il rinnovo dei Consigli dell'Ordine. A giugno 2015 infatti il Tar ha dichiarato l'illegittimità del regolamento perché poco garantista nei confronti delle minoranze, soprattutto quando permette a ogni elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da


leggere, dove è ammessa la presentazione di liste che contengono un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e dove si prevede che le schede elettorali possono contenere un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

L'emendamento del ministero a questo punto dovrebbe consentire il svolgimento del voto dove ancora non ci si è espressi, di considerare chiusa la partita dove si è già votato e non c'è stato ricorso e di rimettere la questione al Cnf, giudice "domestico" in quei Consigli rinnovati si ma oggetto di impugnazioni. Secondo un monitoraggio del Cnf sono ancora 38 i Consigli che devono essere rinnovati e 101 quelli dove si è invece già rinnovato.

La soluzione messa a punto al ministero intende essere rispettosa delle indicazioni che sono arrivate dalla magistratura amministrativa che ha censurato il regolamento in base al quale più di un anno fa si è svolto il rinnovo dei Consigli dell'Ordine. A giugno 2015 infatti il Tar ha dichiarato l'illegittimità del regolamento perché poco garantista nei confronti delle minoranze, soprattutto quando permette a ogni elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da



CASA. COMPRARE, VENDERE, AFFITTARE DOMANI CON LE NUOVE REGOLE DEL 2016 SU TASSE, BONUS, LEASING E COMODATO



In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

zioni diverse». L'Oua, per bocca del vicepresidente Pietro Faranda, osserva che la nuova proposta tiene conto del principio maggioritario, ma abbiamo «sottolineato la necessità del rispetto dello spirito della legge, il diritto di ogni singolo avvocato a indicare una chiara maggioranza di consiglieri». La stessa sentenza del Tar ha sospeso il regolamento fissando la percentuale dei 51% delle preferenze esprimibili nell'ottica di un più stabile funzionamento degli Ordini.

Nell'incontro si è discusso anche dell'altro tema chiave, per la professione, del Ddl concorrenza, quello della società tra avvocati. L'ingresso del socio di capitale è sempre fortemente avvertito da alcune componenti, in testa l'Anai, mentre da Anf c'è maggiore disponibilità a forme innovative di esercizio dell'attività forense. In ogni caso il ministero ha annunciato che su questo punto l'intenzione di apportare alcune correzioni alla versione uscita dalla Camera. Nodda da sciogliere adesso appare soprattutto quello della presenza del socio di capitale come amministratore, con una presenza nel consiglio di amministrazione o anche come amministratore delegato.

Risparmio
Il rischio sui derivati va prospettato una volta sola

Il promotore finanziario e la banca non hanno particolari responsabilità per le perdite riportate dal cliente-investitore in un «contratto uniforme per strumenti finanziari derivati»: è sufficiente che, in funzione dell'elevato rischio dell'investimento, abbiano prospettato al cliente non solo la possibilità di perdere il capitale investito, avvertendolo che la perdita può andare ben oltre, a causa del cosiddetto effetto leva. È la valutazione fatta dalla Prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza 3624/2016, depositata ieri.

La pronuncia respinge definitivamente il ricorso di due risparmiatrici, condannando anche al pagamento delle spese. Il ricorso era imperniato soprattutto sull'inadempimento degli obblighi informativi da parte di banca e promotore finanziario.

La Cassazione ha riesaminato la sentenza di appello, che aveva già dato torto alle ricorrenti, osservando che essa aveva affrontato correttamente tutti gli aspetti legati all'informativa alla clientela. Infatti, il contratto chiariva tutti i rischi, «anche quanto alle perdite superiori all'esborso originario», perché vi si dava conto che «l'investimento comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite dimensato in termini anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili».

Il ricorso contestava la mancanza di un'ulteriore avvertenza su qualità e rischiosità dei titoli, ma mano che venivano svolte le operazioni sui derivati comprese nel contratto. La Corte risponde che quest'ultimo è uno «strumento prettamente speculativo» e quindi il fatto che un'operazione singola sia su derivati «colora ai fini informativi del rischio».

M. Cap.

Esecuzione. Debiti di imprenditori

Il fondo patrimoniale non protegge i beni dalle pretese del fisco

Angelo Busani

Il fisco prevale sul fondo patrimoniale. Più precisamente, il vincolo del fondo può non proteggere i beni vincolati in esso rispetto all'azione esattoriale per un credito del fisco: «Anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia del contribuente che ha istituito il fondo patrimoniale. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 3600 depositata ieri, consolidando un orientamento espresso nelle sentenze n.1230/2003, n. 12098/2006 e n.3738/2015.

Decisioni suffragate da motivazioni che si fatica a condividere. Il ragionamento parte dall'articolo 170 del Codice civile, per il quale il fondo patrimoniale protegge i beni che vi sono immessi contro l'esecuzione forzata promossa per «debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per i bisogni della famiglia». Come giustamente afferma la Cassazione, la norma prefigura tre possibili situazioni:

- i debiti conosciuti dal creditore come contratti nell'interesse della famiglia (in questo caso il fondo patrimoniale non è protettivo, per esplicita previsione di legge);
- i debiti conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei all'interesse della famiglia (qui il fondo è protettivo, per esplicita previsione di legge);
- i debiti non conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei all'interesse della famiglia.

Quest'ultima situazione è solo implicitamente prevista dalla norma. Quindi, secondo la Cassazione, il fondo in queste situazioni non è protettivo, perché la legge non accorda protezione in questo caso. Così, se sia dimostrato che il debito (di qualsivoglia natura: contrattuale, extracontrattuale o tributaria) rientra in questo ambito, il fondo non si presta a proteggere i beni che vi sono vincolati. Questo ragionamento, però, si presta almeno a due facili contestazioni.

Da un lato, è tutto da dimostrare che i debiti di natura non conosciuti dal creditore siano di categoria diversa da quelli conosciuti come estranei alla famiglia: invero, il legislatore ha inteso rendere i beni vincolati nel fondo disponibili ai soli cre-

ditori che consapevolmente abbiano maturato le loro ragioni di credito in dipendenza del soddisfacimento di bisogni familiari. Ogni altro credito non dovrebbe trovare soddisfazione sui beni del fondo.

D'altro lato, che il fisco sia un creditore «che non conosceva» la natura del suo credito e che del credito fiscale sia debitore un soggetto che, contraendo, sta soddisfacendo un bisogno della famiglia, sono due proposizioni che è difficile comprendere. Infatti, il fisco conosce benissimo la natura dei suoi crediti; ed essi sono crediti che appare implausibile qualificare come maturati per il soddisfacimento di un bisogno familiare.

Il debito fiscale, infatti, origina da un'attività (ad esempio: di lavoro autonomo) che la legge interpreta come manifestazione di capacità contributiva; non è l'attività che genera il credito fiscale (semmai genera un credito della controparte contrattuale del debitore), ma il fatto che la legge ravvisi in tale attività un presupposto per l'applicazione di un'imposta. L'attività può benissimo essere (o meno) compiuta nell'interesse della famiglia, ma non certo il debito fiscale che ne origina può qualificarsi contratto nell'interesse della famiglia, perché è il derivato indiretto di quest'attività, dipendente da una norma di diritto pubblico che attribuisce allo Stato il potere di prelievo.

MASSIMA

Come questa Corte ha di recente chiarito l'evocazione di tre distinte situazioni, quella dei «debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» e, a contrario, quella dei «debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia», nonché quella dei «debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia»... evidenzia che il realtà il legislatore ha voluto dettare una regola che non riguarda tanto l'inizio dell'esecuzione, bensì la forza stessa del titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzione di titolo per l'esecuzione

Cedu. Ricongiungimenti

Si al permesso di soggiorno alla compagna omosessuale

Marina Castellana

Il partner di una coppia dello stesso sesso ha diritto a ottenere il permesso di soggiorno per ragioni legate al ricongiungimento familiare. È vero, infatti, che gli Stati hanno libertà nella scelta delle proprie politiche sull'immigrazione ma non possono violare il diritto alla vita familiare degli individui. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Pajic contro Croazia, depositata il 23 febbraio.

A rivolgersi a Strasburgo era stata una cittadina bosniaca cui era stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno fondata sul ricongiungimento con la propria compagna che viveva in Croazia. Questo perché la legge interna in materia di immigrazione concede espressamente il diritto solo a partner di coppie eterosessuali, tacendo sulle altre. Una chiara violazione della Convenzione europea, scrive Strasburgo, che ha condannato la Croazia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e del divieto di discriminazione (articolo 14).

Prima di tutto, i giudici internazionali hanno riconosciuto il diritto alla vita familiare - che include i legami di fatto e non solo quelli formalizzati dal matrimonio - alle coppie dello stesso sesso che godono, così, del diritto al pari delle coppie eterosessuali. Strasburgo, tra l'altro, sottolinea l'evoluzione nella nozione di famiglia e il fatto che un numero molto elevato di Paesi che hanno ratificato la Convenzione già prevede un riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso.

È evidente che, nel prevedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento unicamente a un partner eterosessuale e non quello di una coppia same sex, lo Stato viola la Convenzione compiendo una disparità di trattamento. Tra l'altro, se lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento in materia di immigrazione, tale margine è limitato per questioni legate all'orientamento sessuale. Questo vuol dire che anche non è previsto espressamente nella legislazione interna, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il partner dello stesso sesso va riconosciuto.

Famiglia. Non si configura il reato quando c'è capacità di reazione in base al livello culturale

Niente maltrattamenti se c'è parità

Giorgio Vaccaro

Il reato di maltrattamenti in famiglia si può escludere considerando le qualità personali dei coniugi. Lo ritiene la Cassazione, nella sentenza 5258/2016, depositata il 9 febbraio dalla Sesta sezione penale: l'inesistenza dei maltrattamenti è dimostrata dal fatto che entrambi gli interessati avessero «livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media», che la moglie reagisse alle intemperanze del marito e che la loro figlia fosse stata affidata ai servizi sociali e non a uno dei genitori.

Tutto nasce dal «rapporto di accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione» instauratosi tra i coniugi, «causa di grave disagio soprattutto per la figlia minore». Perciò, nella causa di separazione giudiziale, il Tribunale aveva disposto «invi provvisoria ed urgente» l'affidamento ai servizi sociali, affievolendo le potestà dei genitori e ammonendoli sulla «gravità delle conseguenze giuridiche ed esistenziali delle loro inadempienze».

Alla luce di questo, la Cassazione ritiene fondata e correttamente motivata la valutazione fatta nella sentenza d'appello, che aveva riformato quella di primo grado, assolvendo il marito dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della moglie. In sostanza, la Corte resta sul suo orientamento prevalente secondo il quale per configurare il reato previsto dall'articolo 572 del Codice penale, «la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi in compii atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitudine ed avvenuti nel loro svolgimento da

un'unica intenzione criminosa ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendo abitualmente tal sofferenze». Dunque, non bastano singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, perché il reato di maltrattamenti è necessariamente abituale: si realizza e si caratterizza «per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi - procedibili solo a querela) ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo» secondo il concetto di abitudine.

Nel caso in questione, sono stati provati solo episodi «derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rap-

porti interpersonali di una convivenza familiare», fatti che «pur non integrando il delitto di maltrattamenti, conservano la propria autonomia di reati contro la persona».

Secondo la Cassazione, hanno operato bene i giudici di appello, che hanno sì esaminato l'atteggiamento del marito rilevando il ricorso da parte di quest'ultimo «a toni di particolare veemenza e in comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione», ma hanno anche evidenziato come l'atteggiamento della moglie si caratterizzasse per una «costante capacità reattiva... e l'assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze del marito». Una situazione protrattasi per anni, con la conseguente impossibilità di configurare chi, tra i due, aveva assunto una posizione di passiva soggezione dell'una nei confronti dell'altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

La teoria del tutto

21.15 | **PREMIUM CINEMA**
Film con Eddie Redmayne (nella foto)



DA NON PERDERE

20.20 | **RAI 5**
Concerto sinfonico.
O. Caetani dirige l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai: in programma la Sinfonia n. 7 op. 60 di D. Sostakovic e il Concerto op. 75 di C. M. von Weber.

20.30 | CLASSICA HD

Du Te Foscari.
Dal Teatro alla Scala di Milano, l'opera di G. Verdi è diretta da M. Mariotti; fra gli interpreti P. Domingo, F. Meli e A. Pirozzi. Regia di A. Hermanisse.

20.55 | NAT GEO

Indagini ad alta quota.
Il 10 aprile 2010 il presidente polacco L. Kaczynski morì nello schianto del suo aereo diretto verso un aeroporto militare in Russia. Quali furono le vere cause dell'incidente?

21.15 | RAITRE

American Hustle - L'apparenza inganna,
di D. O. Russell, con C. Bale, Bradley Cooper, Usa 2013 (138'). Truffare è il loro «mestiere». Ma tanto va la gatta al lardo che ci mette lo zampino... l'Fbi!

ATTUALITÀ

21.10 | **SKY ARTE**
Una notte al Museo.
Si comincia da Firenze, con la visita alle sterminate collezioni della Galleria degli Uffizi; seguono filmati sul Palazzo Reale di Madrid e sul formidabile Museo Egizio del Cairo.

21.40 | RAI STORIA

a.C.d.C.
Viaggi nel passato in compagnia di A. Barbero: la prima parte della serata è dedicata a una ricostruzione dell'epocale battaglia di Waterloo.

22.00 | BBC KNOWLEDGE

Animali truffatori - Sesso, bugie e giochi sporchi.
Entriamo in un mondo di attrazioni fatali, popolato di serpenti seduttori e topi innamorati: un mondo in cui il doppio gioco è regola nell'accoppiamento.

SPETTACOLO

21.10 | **ITALIA 1**
World War Z,
di M. Forster, con B. Pitt, Usa 2013 (116'). Un virus terrificante sta contagiando il mondo, trasformando gli esseri umani in famelici zombie. Grande Brad, ci puoi salvare solo tu!

21.10 | **CIELO**
Un marito ideale,
di O. Parker, con J. Moore, R. Everett, Gran Bretagna-Usa 1999 (97'). Inghilterra di fine '800, chi è senza peccato... Dalla pièce di O. Wilde.

21.25 | **STUDIO UNIVERSAL**
Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street,
di T. Burton, con J. Depp, H. Bonham-Carter, Usa 2007 (117'). Ci tenete alla gola? Allora non entrate mai nella bottega di quel barbiere!

22.50 | **RAI 4**
David Bowie: five years.
Così è nato il mito di D. Bowie: gli anni cruciali della carriera del grande cantautore inglese scomparso lo scorso 10 gennaio.

RADIO 24

Il faccia a faccia

9.05 | **RADIO 24 - MIX 24**
Giovanni Minoli ospita Monica Maggioni (foto, presidente della Rai)



Frequenze: 800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

6.15 | America 24

di Mario Platero
6.30 | **24 mattino - l'Italia si desta**
di Alessandro Milan
7.00 - Gr 24

7.20 | In primo piano

8.15 | **24 mattino - Attenti a noi due**
con O. Giannino e A. Milan
9.05 | **Mix 24**
di G. Minoli, con P. Buttafuoco e M. Sechi

9.05 | Il faccia a faccia

9.30 - Bolle e salamini
10.05 | **Storie di star**

10.30 | Cuore e denari

di N. Carbone e D. Rosciani
12.05 | **Melog, cronache meridiane**
di Gianluca Nicoletti
13.00 | **Effetto giorno, le notizie in 60 minuti**
di Simone Spetia

13.45 | America 24

di Mario Platero
14.05 | **Tutti convocati**
di Carlo Gentà e Pierluigi Pardo
15.30 | **Il falco e il gabbiano**
di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar

di Oscar Giannino
17.05 | **Focus economia**
di Sebastiano Barisoni
18.30 | **La zanzara**
di Giuseppe Cruciani
20.55 | **Smart city**
di Maurizio Melis
21.00 | **Effetto notte, le notizie in 60 minuti**
di Roberta Giordano

GR24: all'ora STRADE IN DIRETTA: ai 15° e ai 45° BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

24 ORE IN 100 SECONDI

“I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE”, il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

Info su www.rds.it, www.radio24.it e www.ilssole24ore.com

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi **BBmeteo.com**



Domani



Temperature

Italia	Oggi	Domani	Europa	Oggi	Domani	Parigi	Oggi	Domani
Ancona	7	14	9	11	15	12	18	12
Arcore	7	14	9	11	15	12	18	12
Bari	9	17	11	15	19	15	21	15
Bologna	7	10	6	11	15	12	18	12
Cagliari	10	16	10	16	20	16	22	16
Firenze	9	14	8	13	17	14	20	14
Genova	10	13	8	12	16	13	19	13
Milano	6	10	4	11	15	10	16	10
Napoli	12	15	11	15	19	15	21	15
Palermo	12	18	13	15	19	15	21	15
Roma	9	16	9	15	19	15	21	15
Torino	10	12	2	10	14	10	16	10
Venezia	9	14	4	10	14	10	16	10